

AGEVOLAZIONI PER MOTIVI DI STUDIO

I lavoratori studenti hanno diritto di ottenere a richiesta:

- spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal presente contratto;
- di essere assegnati, se adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano i seguenti permessi retribuiti:

	Medie	Medie superiori	Università
PERMESSI PER ESAMI			
Permessi retribuiti per giorno d'esame	SI	SI	SI
Permessi retribuiti per "tempo di viaggio" *	SI	SI	SI
Ulteriore giorno di permesso retribuito precedente all'esame **	NO	NO	SI
Permesso retribuito di 20 ore l'anno ***	SI	SI	SI
PERMESSI PER SOSTENERE ESAMI DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA, MEDIA SUPERIORE O ESAMI DI LAUREA			
Permesso di 8 giorni lavorativi (per una sola volta) ****	SI	SI	SI

Università - comprese le c.d. "lauree brevi"

- * scuola o università in località diversa da quella di residenza
- ** una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studio approvato dalla facoltà
- *** con esclusione di quelle a carattere artistico, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno.
Va richiesto con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti.
- **** con esclusione di quelle a carattere artistico, usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare con almeno cinque giorni di anticipo

Permesso straordinario **NON retribuito**

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono chiedere una sola volta per ciascun ciclo di studi (Medie, Medie superiori e Università) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati con almeno trenta giorni di anticipo.

I permessi retribuiti e non retribuiti possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico.

I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti.